

Codice DB1119

D.D. 14 marzo 2014, n. 169

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19. - Rilascio autorizzazione.

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 e s.m.i., concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la D.G.R. n. 10-9336 del 01 agosto 2008 e s.m.i., inerente le direzioni ed i Settori della Giunta regionale, che affida alla Direzione DB1100 - Agricoltura – Settore Fitosanitario regionale il coordinamento degli interventi riferiti all'attuazione della legislazione fitosanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 91 del 27 febbraio 2014 che approva le disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., all'applicazione del marchio di cui all'ISPM 15 della FAO;

Vista la richiesta di autorizzazione presentata dalla Ditta Segheria Chiappello di Chiappello Aurelio e Chiappello Ezio S.N.C., P. IVA 02620440046, per il centro aziendale sito in Villanova Mondovì (CN) – Via Spello, 9;

Vista la documentazione presentata;

Visti gli esiti dei controlli documentali effettuati dal Settore Fitosanitario;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i;

Visto l'articolo 17 della L.R. 23/08;

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

di autorizzare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., la Ditta Segheria Chiappello di Chiappello Aurelio e Chiappello Ezio S.N.C., P. IVA 02620440046, per il centro aziendale sito in Villanova Mondovì (CN) – Via Spello, 9; ad applicare il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Giacomo Michelatti